

# DECRETO LEGGE N. 23 DEL 2020 («DECRETO LIQUIDITA'»)

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE,  
DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E  
LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI

## **5. Approfondimento: il potenziamento delle garanzie offerte dal Fondo centrale di garanzia a favore di PMI e Professionisti**

**13 APRILE 2020**

## FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI NOVITA' DEL DECRETO LIQUIDITA'

Il Decreto Liquidità interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo centrale di garanzia PMI (“Fondo”), introducendo **all’articolo 13** una serie di misure «speciali», **derogatorie e contingenti (valide in particolare fino al 31 dicembre 2020)**, volte a sostenere nei prossimi mesi le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese.

Va segnalato che la normativa afferente al suddetto Fondo era stata oggetto di un precedente intervento legislativo nell’ambito del Decreto “Cura Italia”, all’articolo 49, che risulta integralmente abrogato dal nuovo Decreto.

Il Legislatore è quindi intervenuto a breve distanza temporale per riformulare integralmente la disciplina temporanea relativa al funzionamento del Fondo (riproponendo in sostanza le norme del Decreto Cura Italia ed integrandole con nuove previsioni).

# FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI NOVITA' DEL DECRETO LIQUIDITA'

A seguire:

1. Cos'è il Fondo centrale di garanzia PMI;
2. Quali soggetti garantisce il Fondo;
3. Le novità sulle garanzie rilasciate dal Fondo;
4. Garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti fino a 25 mila Euro;
5. Le ulteriori garanzie specifiche del Fondo.

# I. COSA E' IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Il Fondo di Garanzia (ex Legge 662/96) è una garanzia pubblica a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dei professionisti creata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

La garanzia del Fondo è quindi una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti che rispettino determinati requisiti. L'impresa e il professionista, di principio, devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente «sani» sulla base di appositi modelli di valutazione. Sul punto, come si dirà in seguito, il Decreto Liquidità apporta alcune specifiche novità.

**Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente.** Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati, *in linea di principio*, alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

**L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo** ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

**In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.**

Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre, nel caso di Confidi, serve rivolgersi a Confidi accreditati.

## 2. QUALI SOGGETTI GARANTISCE IL FONDO

In termini generali possono essere garantite dal Fondo le **imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese** e i **professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Si ricorda che, sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, si hanno le successive definizioni con un il superamento per due esercizi consecutivi dei successivi limiti:

**MICRO IMPRESA:** meno di **10 occupati (ULA)** e **fatturato** annuo oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **2 milioni di euro**;

**PICCOLA IMPRESA:** meno di **50 occupati (ULA)** e **fatturato** annuo oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **10 milioni di euro**;

**MEDIA IMPRESA:** meno di **250 occupati** e **fatturato** annuo non superiore a **50 milioni di euro**, oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **43 milioni di euro**.

► **Il Decreto Liquidità estende la possibilità di accedere alla garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (il limite ordinario è pari ad 249).**

## INOLTRE SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO:

### ► **Il Decreto Liquidità estende la possibilità di accedere alla garanzia:**

- anche ai soggetti che, alla data del 31 gennaio 2020, presentino esposizioni nei confronti dei soggetti finanziatori classificate come “*inadempienze probabili*” o “*scadute o sconfinanti deteriorate*”, restando in ogni caso escluse quelle che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
- anche in favore di soggetti in relazione ai quali sia in corso una procedura di composizione della crisi di impresa, a condizione che gli stessi versino in una sostanziale situazione di regolarità dei pagamenti ed il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione a scadenza;
- anche a quelle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale ex 186-bis della “Legge Fallimentare”, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato piani attestati ai sensi, rispettivamente dell’articolo 182-bis e dell’articolo 67 della Legge Fallimentare, purché alla data di entrata in vigore del Decreto “*le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 6, lettera a) e c) del Regolamento 575/2013*”.

### 3. LE NOVITA' SULLE GARANZIE RILASCIATE DAL FONDO

Il Decreto stabilisce che :

- ▶ la garanzia del Fondo viene concessa **a titolo gratuito** (non è dovuta nemmeno la commissione per il mancato perfezionamento, di cui all'art. 10 comma 2 del DM 6 marzo 2017);
- ▶ **il limite massimo della concessione della garanzia del Fondo viene innalzato da 2,5 a Euro 5 milioni di finanziamento per singola impresa;**
- ▶ inoltre, **previa autorizzazione della Commissione europea**, viene incrementata al **90 per cento la percentuale di copertura di garanzia diretta** con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
  - un ammontare **non superiore all'importo maggiore** tra: (a) il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019; (b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019; (c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 449);
  - una durata fino a **72 mesi**.

**NOTA:** La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può esser innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione (come previsto dal DL "cura Italia").

## **4. GARANZIA DEL FONTO AL 100%** **SUI FINANZIAMENTI FINO A 25 MILA EURO**

**Destinatari:** PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'epidemia: il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell'epidemia. **NB: Misura soggetta alla previa autorizzazione della Commissione Europea.**

**Beneficio:** rilascio della garanzia del Fondo pari **al 100 per cento** del finanziamento erogato; **la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.** Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto da garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

**Oggetto della garanzia:** sui “nuovi finanziamenti” aventi le seguenti caratteristiche: (a) **durata fino a 72 mesi**, (b) **rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione**; (c) **ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque non superiore a 25.000 euro.**

Per “nuovi finanziamenti” si intende “*quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato*”.

**Facilitazioni:** sono previste limitazioni al tasso di interesse applicabile al finanziamento.

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati

## 5. LE ULTERIORI GARANZIE SPECIFICHE DEL FONDO

Per i **soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro** la garanzia del Fondo può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La garanzia del Fondo viene emessa in relazione a “nuovi finanziamenti” per un ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Per i **soggetti già finanziati**: la garanzia del Fondo può essere richiesta anche a “valle dell’erogazione del credito” e quindi anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta** e, comunque, **in data successiva al 31 gennaio 2020**.

**Per i soggetti che ricevono finanziamenti a seguito della rinegoziazione del debito**: i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta e per la riassicurazione nella misura, rispettivamente, del 80% e del 90% del valore della garanzia emessa dal soggetto controgarantito (a condizione che in quest’ultimo caso le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80%). Per entrambe le fattispecie, il nuovo finanziamento dovrà prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per **i soggetti che operano nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari** che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**